

Sessualità adolescenziale-giovanile e corredo probatorio necessario a dimostrare la sussistenza del reato di abuso sessuale

Silvia Cecchi e Giulia Canestrari

Sommario: 1. I fatti. - 2. L'istruttoria e la valutazione giuridica dei fatti. - 2.1. La rilevanza dello stato di ubriachezza della vittima antecedente la violenza. - 2.2. Il dissenso della vittima. -2.3. La configurabilità dell'esimente putativa. - 3. Conclusioni

1. I fatti.

Fra due giovanissimi (il ragazzo è maggiorenne, poco più che diciannovenne; la ragazza è minorenni, poco più che sedicenne), in una notte estiva programmata e ideata all'insegna al divertimento, viene consumato un rapporto sessuale in triplice modalità.

La mattina successiva la ragazza sporge denuncia-querela, assistita dalla propria madre; si sottopone a visita medica (positiva sotto il profilo delle accertate lesioni in area perianale: la prognosi è di dieci giorni); mette a disposizione dei Carabinieri i propri slip che recano tracce rosse in corrispondenza dell'area posteriore interessata e che saranno sequestrati.

Entrambi i ragazzi hanno bevuto alcolici (lei dichiara di avere bevuto alcuni bicchieri di vino già prima di uscire, unitamente a due amiche) all'inizio di serata, poi i cosiddetti *shots* al bar. Il luogo di ritrovo, nella seconda parte della serata, trascorsa in due, tre bar e in altri luoghi di incontro e di passeggio, è un baretto che si affaccia direttamente sulla spiaggia, noto come luogo frequentato da adolescenti. Lì ci si incontra, si scherza, si fanno conoscenze, si beve, si verificano modalità relazionali aperte all'esperienza.

Fin qui tutto si svolge secondo usi e modalità di comportamento diffusi in molti ambienti adolescenziali sia locali, sia, si direbbe, 'ubiqui'. Gli atteggiamenti della giovanissima vittima appaiono spigliati, disinibiti,

persino audacemente espressivi di una disponibilità d'approccio a chiara connotazione erotico-giocosa. Come si evince dalle sue stesse dichiarazioni e dalle deposizioni di coetanee/i a conoscenza dei fatti, alla giovanissima ragazza piace apparire ed essere riconosciuta attraente, conservare alto l'indice di gradimento di cui gode nell'ambiente, e non venir meno alla fama di essere 'una che piace ai ragazzi' e che 'quando desidera conquistare uno, non fallisce il colpo'. Ciò naturalmente richiede che si mostri spigliata, disinvolta, 'competente', capace di richiami seduttivi graditi al genere maschile di sua frequentazione.

In querela la giovanissima si duole di aver subito contro volontà un triplice rapporto sessuale (vaginale, orale, anale), pur avendo ripetutamente dichiarato al ragazzo: 'non voglio'. Il fatto si è verificato nell'ultima parte della serata e il querelato è un ragazzo che la vittima conosceva quasi solo di vista e le cui *avances* lei stessa afferma di aver declinato circa un anno prima in occasione di una serata in discoteca.

A fronte delle accuse dettagliatamente articolate e contestualizzate in querela, il quadro probatorio si presenta tuttavia e allo stesso tempo complesso ed esposto ad interpretazioni contrastanti.

I comportamenti reciproci dei due giovani, come ricostruiti già sulla base del contenuto della querela, si presentano *prima facie* orientati a favore del ragazzo: perché la ragazza ostenta all'interno del bar abbracci e baci, sotto gli occhi di tutti, verso un giovane poco più che conosciuto di vista, pur frequentandosi con un altro ragazzo? Perché ride a lungo con lui ed entra in atteggiamenti tanto confidenziali (le amiche della querelante dichiarano che i due si erano baciati ripetutamente e di avere poi perso di vista l'amica; la ragazza ammette di avere bevuto un sorso di superalcolico dal bicchiere di lui)? Perché non rifiuta un corteggiamento che le era apparso, fin dalla fase svoltasi all'interno del bar, insistente ed eccessivo? Perché accetta di farsi riaccompagnare a casa passando dalla buia e deserta spiaggia, anziché dalla strada cittadina? Perché, dall'inizio fino alla fine dell'incontro, si limita a opporgli un solo verbale 'non voglio'?

I fatti procedono quindi, in sequenza, nel modo che segue: il ragazzo si offre di accompagnarla fino al luogo in cui la ragazza ha lasciato la bicicletta (distante qualche centinaio di metri) e lei accetta; mentre

camminano lei dichiara di non essersi sentita bene (soffre di disturbi di pressione, a suo dire); fra le due alternative di percorso, scelgono di passare per la spiaggia, ove la ragazza sente la necessità di sedersi su un lettino (ma entrambi ne vengono allontanati dal guardiaspiaggia notturno); proseguono a piedi e lui la tocca al seno e tenta di abbracciarla in modo asseritamente invadente, oltre a rivolgerle apprezzamenti e proposte che lei ricusa; quindi in corrispondenza di un basso muretto che sorge dalla sabbia la ragazza ricorda di essersi trovata seduta, affrontata frontalmente dal ragazzo già parzialmente spogliato, il quale, senza necessità di svestirla (lei indossa dei pantaloncini corti a gamba larga) riesce a penetrarla; quindi, le prende la testa con le mani e ripetutamente la piega e l'avvicina al proprio organo sessuale per consumare un rapporto orale; infine, dopo averla girata (o approfittando di un momento in cui la ragazza si era trovata voltata di schiena) intraprende un rapporto anale durante il quale lei prova dolore e si lamenta; neppure quest'ultimo rapporto viene portato a conclusione, onde l'ultimo atto del ragazzo è una pratica masturbatoria, terminata la quale i ragazzi si sarebbero separati, senza dirsi altro.

A questo punto, quasi correndo, la ragazza raggiunge a piedi la bicicletta. Intanto chiama al telefono, in lacrime, più persone: per primo, il ragazzo che sta frequentando; poi l'amica del cuore; di seguito la madre alla quale, rientrata a casa, confida tutto ciò che le è accaduto. La ragazza viene descritta da tutti i predetti collocutori-confidenti, in stato di shock e tutti credono, senza alcun dubbio, al suo racconto.

2. L'istruttoria e la valutazione giuridica dei fatti.

L'attività istruttoria procede, dopo un esame attento della querela e dei documenti allegati, con l'esame della querelante mediante incidente probatorio; con l'audizione (effettuata personalmente dal pubblico ministero) degli amici e amiche a conoscenza dei fatti nonché della madre della vittima; con l'analisi dei tabulati e del contenuto dei telefoni di entrambi i protagonisti della vicenda (messaggi, w.a., appostazioni su fb ecc.); con l'acquisizione dei certificati medici e degli indumenti sequestrati (ove sono rilevabili segni ematici evidenti a riprova del rapporto sessuale anale dichiarato); con l'esame dei luoghi teatro del fatto

e infine con il monitoraggio delle condizioni di salute della ragazza nei giorni successivi.

Questi gli elementi che emergono dalla predetta istruttoria: la ragazza in sede di incidente probatorio conferma quanto dichiarato in querela ed aggiunge dettagli, complessivamente apparendo convincente, pur entro il quadro comportamentale di difficile decifrazione di cui si è detto; le amiche (non particolarmente strette, come si apprende, o almeno non tutte e non allo stesso modo) confermano le condotte dei due protagonisti negli stessi termini riferiti dalla querelante e a specifica domanda circa il significato (nel loro ambiente) delle condotte tenute dall'amica, dichiarano che esse, a loro avviso, non comportano alcuna accettazione implicita di un rapporto sessuale, ed aggiungono di essere certe che la loro amica non volesse i rapporti come si sono consumati né alcun rapporto sessuale in generale. In particolare, e concordemente spiegano, esaminate separatamente, che l'essersi fatta riaccompagnare a casa dal ragazzo è condotta assolutamente normale e frequente nel loro 'giro'; che la strada scelta, l'orario, le bevute, i baci scambiati nel bar sono circostanze che non bastano in nessun caso a giustificare un eventuale equivoco del ragazzo circa il consenso della querelante ad un rapporto sessuale.

Merita attenzione anche la circostanza per la quale la ragazza dichiara di soffrire, dal momento del fatto fino al giorno in cui è stata risentita dal p.m. (quasi due mesi dopo), di un profondo smacco e stato depressivo; ha 'orrore' che lui possa vantarsi delle sue prodezze e della riuscita conquista con gli amici, mentre lei ora resta di sera a casa, a letto, a tormentarsi per l'accaduto e per l'immagine negativa che la seguirà come un marchio nei futuri rapporti 'sociali' entro l'ambiente in cui vive. Dichiarata malessere fisico e psichico, vergogna ad uscire di nuovo con i coetanei, senso di disistima e senso autoriflessivo di disistima e di laidezza, di rabbia e di umiliazione.

Dal 'monitoraggio' delle condizioni susseguenti della ragazza, risulta che lo stato di shock iniziale si sia nei giorni successivi commutato in stato depressivo sempre più severo; la ragazza sarà presa in cura da specialisti e trattata con psicofarmaci (mai assunti prima); infine è attestato un episodio

di assunzione volontaria di un'overdose di benzodiazepine, da cui viene in breve tempo medicalmente disintossicata.

A fronte di questo scenario probatorio non semplice, nell'immediato, da decifrare, in quanto l'ipotesi accusatoria iniziale deve farsi strada fra espressioni comportamentali obiettivamente ambivalenti, resta l'intuizione palpabile che il fatto di abuso sia effettivamente avvenuto e contro il consenso della persona offesa, impressione tratta dall'istruttoria svolta personalmente dal p.m. e dalla 'generica' dei fatti, la quale ci pone di fronte all'evidenza di un bene giuridico concretamente e oggettivamente offeso (certificato medico, indumenti sequestrati, certificati successivi) e tanto basta a mettere in moto la 'macchina penale' e ad imporre una disamina del fatto il più possibile ampia e rigorosa.

Il compito dell'organo inquirente, a questo punto e come sempre, è quello di organizzare teoricamente e giuridicamente le fonti di prova acquisite.

Necessario, dunque, passare in rassegna i singoli temi di rilievo giuridico che devono essere valutati alla stregua degli approdi più recenti della giurisprudenza e della dottrina.

2.1. La rilevanza dello stato di ubriachezza della vittima antecedente la violenza.

I ragazzi erano sotto l'effetto dell'assunzione di alcolici. Secondo gli stessi 'testimoni' dell'antefatto (lo dichiara anche la querelante) i due giovani non erano però 'ubriachi' in senso proprio, ma solo alterati: in tal senso sono concordi tutte le deposizioni raccolte.

Come noto, l'art. 609 *ter*, comma 1 n. 2 c.p., prevede che il delitto di violenza sessuale è aggravato se commesso mediante uso (sommministrazione) di sostanze alcoliche. La Corte di cassazione ha precisato, con la pronuncia n. 32462 del 16 luglio 2018, che tale aggravante non può trovare applicazione qualora lo stato di ubriachezza della vittima sia volontario e antecedente la violenza. Tale pronuncia, se da un lato esclude nel caso considerato in sentenza - simile sotto questo profilo al caso in esame - la possibilità di contestare l'aggravante sopra detta, poiché lo stato di ubriachezza non è stato indotto dall'imputato con l'obiettivo di mettere in atto la violenza sessuale, dall'altro pone i presupposti per il trattamento penale della diversa situazione in cui l'autore dell'atto sessuale, consapevole dello stato di alterazione da abuso

di alcolici in cui versa la vittima, approfitti dello stato di assai indebolita capacità di reazione della stessa e della possibilità di esprimere un flebile dissenso, ai fini di accreditare la consumazione di un rapporto sessuale consenziente. L'esclusione dell'aggravante ex art. 609 *ter* c.1 n. 2 c.p., in altre parole immette, nei congrui casi (tra cui il nostro), nella responsabilità ex art. 609 *bis* c.p. c.2 n° 1, in cui alla violenza e minaccia viene equiparato il caso di un rapporto consumato con persona in istato di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto.

Nella citata sentenza Cass. 32462/2018 si afferma, infatti, testualmente che: *“L'uso volontario incide sì, come visto, sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell'aggravante”*. A tale proposito la sentenza richiama espressamente il principio di diritto più volte enunciato in precedenza, fino alla sentenza 45589/2017, per il quale: *“In tema di violenza sessuale [...] rientrano tra le condizioni di inferiorità fisica o psichica previste dall'art. 609 bis, secondo comma, n. 1 c.p. anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata, per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente”*. Tale ultimo arresto giurisprudenziale viene richiamato espressamente anche dalla sentenza n. 10596 del 24/03/2020.

In questa prospettiva, la ricostruzione confusa o parcellizzata dei fatti e condotte, operata dalla parte offesa – nella parte della sua narrazione in cui pare addirittura inattendibile – si presta ad essere letta come conferma dello stato di alterazione in cui la stessa si trovava. Altrettanto deve dirsi per la assenza di reazioni efficaci poste in essere dalla ragazza.¹

Ciò significa che in nessun caso l'autore del fatto potrebbe, in queste condizioni, invocare a proprio favore il consenso (perché inficiato nella sua validità) eventualmente espresso dalla vittima, agli atti sessuali attuati

¹ La Terza Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 16609 del 24/01/2017, non richiede ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis c.p., che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo o che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale, da intendersi nel corso del suo intero sviluppo, *“essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta”*. Lo stato di 'paralisi' che la vittima dichiara, a fronte della contestazione della assenza di reazioni fisiche, trova risposta nei medesimi termini.

nelle modalità accertate. Nel caso in esame per di più la ragazza dichiara di avere espressamente e più volte manifestato ‘a parole’, al ragazzo, il proprio dissenso al rapporto sessuale.

2.2. Il dissenso della vittima.

Come noto, nella previsione del dettato dell’art. 609 *bis*, il dissenso della vittima di violenza sessuale costituisce elemento costitutivo-strutturale del reato, e dunque suo requisito oggettivo (e non già il consenso rappresenterebbe una causa di giustificazione: Cassazione penale, sez. III, sentenza 23/11/2018 n. 52835).

Quanto alle forme di manifestazione del dissenso, la sentenza della Sez. 3 della Suprema Corte, la n. 5512 del 16 ottobre 2019, ha, come noto, ritenuto irrilevante, agli effetti dell’art. 609 *bis c.p.*, che, nel corso della violenza, la persona offesa non abbia reagito in alcun modo all’atto sessuale. Dal fatto che la vittima non abbia opposto un’efficace resistenza non può essere desunta la sussistenza del suo consenso, anche indipendentemente dalle condizioni in cui la vittima si trovava al momento del fatto.

Deve ritenersi più specificamente che in casi come quello che ci occupa, la ricostruzione probatoria della sussistenza del dissenso, anche al di là delle dichiarazioni rese da persona offesa (già ritenuta complessivamente ‘attendibile’), debba essere effettuata con la massima latitudine di elementi raccolti, valorizzando ogni fatto circostanziale, anche precedente, contestuale e susseguente.

In questa ottica, assai conferenti si dimostrano le dichiarazioni rese della madre, dal ‘ragazzo’ della vittima e dalle sue amiche, persone che ben conoscono la vittima e possono deporre sull’atteggiamento della di lei volontà in generale e in relazione al fatto specifico, nella parte in cui affermano di avere creduto alla versione della ragazza la quale mai avrebbe prestato consenso a un atto sessuale con quel partner, in quelle condizioni e a maggior ragione con quelle modalità.

Del pari assai utili probatoriamente si rivelano le dichiarazioni delle coetanee e dei coetanei circa il significato che i comportamenti tenuti dalla vittima esprimono, pur nella loro massima denotatività semantica, all’interno dei codici vigenti nell’ambiente stesso.

Vale a questo proposito richiamare gli studi ormai numerosissimi e la imponente letteratura sui modi e l'intensità con cui i nuovi mezzi di comunicazione informatici e di rete abbiano impattato sulle relazioni sociali, ad ogni livello e sui rapporti fra adolescenti. Occorre dunque essere consapevoli che un'indagine su un caso come quello proposto non può più esimersi dalla verifica di quale incidenza e valenza abbiano svolto codici comportamentali e comunicativi vigenti nell'ambiente interessato.

Da ultimo riteniamo che debba attribuirsi il debito rilievo allo stato di salute psicofisica della vittima *post factum*, quale documentato da certificazione medica appropriata e dalle dichiarazioni della vittima stessa, della di lei madre, delle compagne di scuola.

Si prenderà atto, al termine della disamina di tali aspetti, che la ragazza, tanto più nelle condizioni di confusione e di minorata difesa in cui versava, non poteva non volere ciò che espressamente e per quanto debolmente chiedeva.

2.3. La configurabilità dell'esimente putativa.

Ci si chiede infine se e quale ambito residui in casi simili per l'errore sul fatto – unico errore rilevante che l'autore possa invocare circa la sussistenza di consenso nel partner dell'atto sessuale – e se può giovare a questo proposito istituire una sorta di similitudine, sia pur limitata, con l'art. 59 u.c. c.p.², ragionando per traslato in termini di 'esimente putativa'.

L'intero ambito in cui si inquadra la problematica di tale esimente corre sulla distinzione tra atti disponibili e atti indisponibili, in direzione della quale assumono valore di indice normativo, fra gli altri e prima degli altri, l'istituto della procedibilità a querela e la norma ex art. 5 c.c.

Nel nostro caso la minore età dell'interessato/a vittima assume un rilievo specifico (ex art. 609 *septies* c.4 n° 1), già sul piano normativo, distinguendo il fatto in esame all'interno di una fattispecie normalmente procedibile a querela di parte. La materia già sotto

² Pur dando atto che: “L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia pertanto in un in errore inescusabile sulla legge penale” (Cass. pen. Sez. 3, Sentenza n. 17210 del 10/03/2011).

questo profilo appare sottratta ad una piena disponibilità dell'interessato titolare del bene giuridico, rendendo soprattutto e per quanto ci riguarda, l'ambito dell'errore rilevante assai più ristretto.

Tale prospettiva si interseca con quella ex art. 5 c.c. essendo presente nel nostro caso sia la refertazione di una lesione personale (oltre alla certificazione di lesioni all'integrità psichica) sia anche la rilevanza pubblicistica del bene offeso in vittima minorenni.

Il principio enunciato dall'art 5 c.c. si presta a costituire un'indicazione di principio che va al di là dei confini determinati ed espressi dettati dalla norma³. Inoltre, gli atti dispositivi del proprio corpo sono vietati, come aggiunge la norma, anche quando essi sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Complessivamente la norma sancisce il diritto all'integrità fisica, cioè il diritto al godimento del proprio organismo nella sua integrità e sanità naturale, concepito nel nostro ordinamento come assoluto, indisponibile e irrinunciabile⁴.

Se ne ricava che il consenso autorizzatorio rispetto ad atti dispositivi in senso lato del proprio corpo non è mai presunto, bensì effettivo, reale, personale e consapevole, oltre che revocabile sino al momento dell'effettiva diminuzione della propria integrità fisica.⁵

³ L'art. 5 c.c., come già detto, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando questi siano contrari alla legge. Il diritto dispositivo del proprio corpo si scontra con il divieto di prestare il proprio consenso ad atti che comportino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o che comunque siano contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Il diritto all'integrità, tutelato non solo dall'art. 5 c.c. ma anche dall'art 32 Cost. e da fonti sovranazionali come dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e viene concepito nella sua unità, fondendo le diverse componenti anatomica, funzionale e psichica, unità della quale il corpo diviene espressione e manifestazione esterna.

⁴ Il rapporto sessuale di tipo anale praticato dal giovane, non solo avveniva in assenza di consenso, ma si sviluppava cagionando lesioni giudicate in prima prognosi guaribili in giorni dieci. Le lesioni personali, accertate incontrovertibilmente dal referto medico, oltre che sui segni ematici rilevati sugli indumenti della ragazza, sottoposti a sequestro, rendono la condotta del giovane necessariamente anti-giuridica, epurando la riflessione al netto di considerazioni circa l'equivocabilità del consenso prestato.

⁵ Concretandosi il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., per quanto concerne l'elemento oggettivo, oltre che in qualsiasi forma di congiunzione carnale, anche in qualsiasi atto o contatto, ancorché fugace che coinvolge la corporeità sessuale e in quanto tale mette in pericolo o comunque limita la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Sez. 3, sentenza n. 6945 del 27/01/2004), appare irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso, anche ove questo non sia stato esplicitato. Infatti, la Sez. 3 della Corte di cassazione, con la sentenza n. 49597 del 09/03/2016, afferma che *“Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico [...] potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni*

A maggior ragione tali atti possono essere autorizzati, nelle modalità sopra descritte *solo* da soggetto titolare che possieda capacità di intendere e di volere e capacità d'agire, rispettivamente intese come attitudine ad essere titolari di diritti e doveri e a manifestare la propria volontà da comportare un mutamento delle proprie situazioni giuridiche, per cui è richiesto un certo grado di maturità, fissata nel nostro ordinamento all'età di diciotto anni.

Più in generale la presenza di una norma quale l'art. 5 c.c. ancorché non applicabile in materia di abusi sessuali in via diretta, in un caso come quello in esame, produce senza dubbio un effetto restrittivo sull'ambito dell'errore rilevante e una sorta di inversione dell'onere della prova a carico dell'autore della condotta.

Deve infine prendersi in considerazione, ai fini della valutazione dell'onere di cura richiesto all'indagato nell'accertamento della piena sincerità, genuinità e autenticità del consenso della partner minorenni, l'importante asimmetria rappresentata dalla differenza di età fra i due attori.

La ragazza è minorenni, l'indagato è maggiorenne. Si dirà che la differenza di età è esigua. Esigua ma non irrilevante. Il conseguimento della maggiore età comporta l'insorgenza di una posizione di garanzia rafforzata in capo al maggiorenne di fronte ad una ragazza ancora minorenni. A parte il significato simbolico e giuridico dell'ingresso in una età in cui, per esempio, ci si può sposare e formare una famiglia in piena autonomia.

Lo statuto della maggiore età in altre parole, è profondamente diverso da quello che precede, quand'anche un confine apparentemente tenue divida i due 'mondi'.

La prospettiva 'a partire dal bene offeso' e la condizione di importante sbilanciamento in cui si trovano i due protagonisti (e i relativi beni e diritti di cui sono portatori) prima, in corso e *post factum*, riesce ancora una volta ad illuminare il fatto-reato nel suo contesto storico e relazionale e nella sua più esatta portata giuridico-costituzionale.

di volontà promananti dalla parte offesa".

3. Conclusioni.

Il caso esaminato ci offre un importante osservatorio sulla persistente e obiettiva ‘disparità’ tra i generi, pur a seguito dei relevantissimi progressi culturali acquisiti, per cui, a fronte di uno scenario comportamentale in apparenza egualitario, in cui ragazzo e ragazza sono ammessi a tenere le medesime condotte, egualmente ‘libere’, senza incorrere in giudizi stigmatizzanti sociali, allorché per contro un atto sessuale venga consumato, con modalità umilianti e lesive per la donna, la bilancia subirà un repentino tracollo e tutto ai danni della ragazza.

Benché il quadro probatorio appaia a tutta prima ‘equivoco’, a cose fatte la ragazza ha tutto da perdere e tutto ha perduto (simbolicamente, al netto delle possibilità di recupero e ripristino terapeutico della sua autostima e del suo statuto femminile di persona) laddove il ragazzo ha, ed ha avuto, tutto da guadagnare.

Il *feedback* ambientale improvvisamente si rivolta contro la ragazza, mentre sembra ‘premiare’ il giovane, ancorché maggiorenne.

Su un piano più generale non può non rilevarsi che ad una (persino estrema) apertura dei costumi faccia riscontro una condizione di genere inaspettatamente resistente ad essere debellata: tutto è cambiato e tutto è rimasto come sempre è stato.

A fronte di tale considerazione sociologico-culturale, sul piano giuridico-giudiziario occorre avere consapevolezza che è necessario in questi casi, come in ogni altro mai, dotarsi di una piattaforma probatoria particolarmente ampia e approfondita, inclusiva della valorizzazione di tutto il quadro delle condotte precedenti e susseguenti della vittima, di una disamina relazionale reciproca particolarmente analitica e affinata, della decodifica dei segnali comunicativi propri della fascia di età e dell’ambiente al cui interno il fatto si pone.

Senza un’analisi giudiziaria inserita in questa prospettiva, l’asimmetria sostanziale e culturale a tutt’oggi riscontrabile nella cultura di genere vigente, per quanto dissimulata, appare destinata a resistere, anche sul piano giudiziario, ad ogni apparenza di raggiunta eguaglianza e pari dignità.